

# COMUNE DI COMABBIO

## PROVINCIA DI VARESE

Codice ente 12054	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 21	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione ordinaria . All'appello risultano:

RUSPINI FLAVIO	SINDACO	Presente
DE BERNARDI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPOLLO RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente
COERINI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Presente
LANDONI MELCHIORRE	CONSIGLIERE	Presente
ROVELLI MARINA PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
VILLANI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
BONCILLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA		
PALAZZI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
FAUSTINI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
LEONI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
SPALTRO ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
CREPALDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0 giustificati

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Basile Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEOM.FLAVIO RUSPINI nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Uditi gli interventi del Sindaco-Presidente Geom. Flavio Ruspini e del Vice-Sindaco Dr.ssa Marina Paola Rovelli che sottolineano come si è arrivati all'aumento delle aliquote IMU anno 2012 e quello della Minoranza Consiliare che dichiara la propria astensione dalla votazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Considerato che:

- l'art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ";

- l'art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

- l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

**Considerato inoltre che** l'art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, avente ad oggetto : " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ", con particolare riferimento a:

- comma 1, il quale prevede che "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.";

- commi da 6 a 10 recitano

" 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

" 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

" 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

" 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

" 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ”;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 12.06.2012 ad oggetto:” Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2012”;

**Ritenuto**, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio, di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l'anno 2012:

#### **TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA**

##### **REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA**

**8,0 PER MILLE**

(per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto)

##### **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

**5,0 PER MILLE**

(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

##### **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

**2,0 PER MILLE**

##### **TERRENI AGRICOLI**

**ESENTI**

**Ritenuto altresì** di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);

**Dato atto che** con Deliberazione di C.c. n. 14 del 12.06.2012 è stato approvato il Regolamento I.M.U.

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti , n.9 votanti e n. 4 astenuti ( Faustini, Spaltro, Leoni e Crepaldi);

## D E L I B E R A

**1)** Di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell'Esercizio Finanziario 2012, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

### TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** **8,0 PER MILLE**  
(per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto)

**ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** **5,0 PER MILLE**  
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** **2,0 PER MILLE**

**TERRENI AGRICOLI** **ESENTI**

**2)** Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tal importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00).

**3)** Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente.

**4)** Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 previa apposita votazione favorevole espressa dai n. 13 consiglieri presenti, n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti ( Faustini, Spaltro, Leoni e Crepaldi).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Geom.Flavio Ruspini

Il Segretario Comunale  
Dr. Basile Antonio

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 03.10.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dr. Basile Antonio

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI** (art.125 D.Lgs 18.08.2000 .n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi ----- giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardante materie elencate al 1° comma dell'art.127 del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Incaricato

**DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI**

(art.127 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo, per il controllo dei vizi denunciati.

li,

Il Sindaco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li,

Il Segretario Comunale

La Sezione del C.R.C.  
Con sua nota n. Del  
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti

Controdeduzioni del Comune n.  
In data . Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il

li,

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO**

(artt. 127 e 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data \_\_\_\_\_ seguito a denuncia di vizio di legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta - comma 1-2-3, art. 127 D.Lgs. n. 267/2000

- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell'art. 127 D.Lgs. 267/2000
- il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_  
Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I° comma dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000.
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_
- Annullata parzialmente nella seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_

li,

Il Segretario Comunale

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28.09.2012**

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 - DETERMINAZIONI

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA, ESSENDO CONFORME ALLE NORME ED ALLE REGOLE TECNICHE INERENTI ALLA MATERIA.

COMABBIO, 28.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Villa Eleonora

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART.31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI QUESTO ENTE, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ESSENDO CONFORME ALLE NORME FINANZIARIE, CONTABILI ED ALLE PREVISIONI DI BILANCIO.

COMABBIO, 28.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Monciardini Cristina

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL'ART.30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI QUESTO ENTE, LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA PREVISTO, IN RELAZIONE SIA ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA SIA ALLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA VINCOLATA

COMABBIO, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO